

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dal not. Pasquale Marino, Presidente, dal dott. Domenico Franco e dall'avv. Cesare San Mauro, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Roberto Calabassi, nella sua riunione del 16 Dicembre 2005 ha assunto le seguenti decisioni:

""

DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DI PIER PAOLO CAMINATI, CALCIATORE ALL'EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETA' SAN MARINO CALCIO S.R.L.-.

A seguito di controllo a sorpresa disposto dalla Commissione Antidoping del C.O.N.I., il calciatore Pier Paolo Caminati, tesserato per la società San Marino Calcio S.r.l., veniva trovato positivo per metaboliti di cocaina al termine della gara Bellaria-San Marino del 2 maggio 2004.

Come imposto dalla vigente normativa specifica, il Caminati veniva sospeso in via cautelare dall'attività agonistica con provvedimento di questa Commissione in data 25 giugno 2004.

Il tesserato chiedeva tempestivamente le controanalisi che venivano effettuate nel luglio 2004 presso il laboratorio antidoping di Barcellona e davano anch'esse esito positivo.

Convocato presso la Procura Antidoping, il Caminati, assistito dal suo legale, negava di aver fatto uso di cocaina e ipotizzava di essere rimasto vittima di una manomissione del reperto urinario. Riferiva che, in occasione del controllo, aveva avuto difficoltà di minzione, sicchè era stato necessario procedere al rilascio della prevista quantità di campione in due tempi: e, al momento della integrazione (dopo circa trenta minuti), aveva notato nel contenitore una quantità di urina superiore a quella da lui lasciata prima.

La Procura, interrogando medici e calciatori, effettuava le opportune indagini dalle quali risultava, sia pure con qualche imprecisione nel ricordo di taluno, che nessuna irregolarità si era verificata in occasione del prelievo: d'altro canto, lo stesso Caminati non aveva avanzato alcuna contestazione al

momento del fatto e, anzi, aveva sottoscritto tranquillamente il verbale dell'operazione.

Respinta la richiesta difensiva di un controllo mediante prova del DNA, la Procura Antidoping deferiva il tesserato per l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 18.2 del regolamento in vigore dal 1° gennaio 2004.

Con memoria in data 21 gennaio 2005, il difensore dell'incolpato ribadiva la versione precedentemente esposta circa la irregolarità del prelievo urinario e la conseguente possibilità di una manomissione del campione al fine di danneggiare il Caminati, forse a causa dei contrasti insorti con la società di appartenenza, contrasti che avevano richiesto il ricorso agli Organi di Giustizia in materia economica della F.I.G.C.-. Faceva inoltre presente che in ordine ai fatti in questione era stata presentata denuncia-querela contro ignoti e che, conseguentemente, presso la Procura della Repubblica di Rimini era stato aperto il relativo procedimento al n. 5209/04 RGNR: in relazione a tale pendenza chiedeva la sospensione del procedimento disciplinare sino alla decisione del Giudice Ordinario.

Con provvedimento in data 4 marzo 2005, questa Commissione, in accoglimento della richiesta pregiudiziale, ritenuta la necessità di accertare l'esito del procedimento penale, disponeva l'acquisizione di notizie in merito presso la competente Autorità Giudiziaria, compatibilmente con le esigenze del segreto investigativo e rinviava la trattazione del deferimento.

All'odierna riunione compariva il rappresentante della Procura Antidoping avv. Cesare Micheli il quale chiedeva la dichiarazione di responsabilità dell'incolpato e la conseguente squalifica per due anni.

Comparivano altresì il calciatore Pier Paolo Caminati e il suo difensore avv. Carlo Dolcini: questi chiedeva, in tesi, il proscioglimento del suo assistito e, in ipotesi, la irrogazione della sanzione della squalifica per un periodo non superiore a quello della sospensione cautelare già sofferta.

Ritiene la Commissione che la responsabilità del tesserato in ordine all'addebito contestatogli non sia stata accertata con sicurezza.

Il dato di fatto certo è che nel campione urinario sottoposto a controllo sono stati riscontrati residui di cocaina, sostanza stupefacente e, quindi, assolutamente proibita: questo risulta in modo incontrovertibile da entrambe le analisi effettuate, univoche e confermative circa la positività.

Ciò posto, difetta invece la certezza sulla riferibilità personale dell'illecito all'azione del Caminati.

L'interessato, sin dall'inizio del procedimento, ha manifestato più di un dubbio sulla regolarità del modo di prelievo del campione di urine e ha sottolineato la possibilità di una manovra ai suoi danni come ritorsione per trascorsi conflitti professionali: ma, per la verità, tale motivo non è mai stato prospettato con certezza, bensì solo in via di ipotesi induttiva.

Successivamente, a fronte di una inchiesta della Procura Antidoping che, pur prendendo atto di qualche contraddizione e incertezza (Di Muri) o mancato ricordo (Macerata), aveva concluso per la esclusione di interventi manomissori di terzi, il Caminati ebbe a presentare due denunce-querelle contro ignoti, ribadendo formalmente per il Giudice Ordinario la sua versione dei fatti e le sue induzioni. Doverosamente iscritto il procedimento, il Procuratore della Repubblica di Rimini, ha fatto svolgere le indagini opportune e, segnatamente, ha fatto effettuare dal RIS di Parma dei CC

accertamenti sul DNA dei campioni di urine analizzati e conservati dal laboratorio antidoping di Barcellona: a chiusura delle indagini il P.M. ha richiesto l'archiviazione per essere ignoti gli autori (così sembra ricavarsi dalla missiva 23/11/2005).

Ebbene, dagli atti cortesemente trasmessi dalla Procura di Rimini e utilizzabili in quanto assistiti da fede pubblica, emerge una conferma sostanziale di quanto asserito dal Caminati. Infatti, dei due campioni prelevati nell'occasione de qua e analizzati a Barcellona, dopo l'analisi del DNA, il n. 1 è risultato attribuibile all'incolpato, **mentre il n. 2 è attribuibile ad altra persona che non è stato possibile identificare.**

Allora, poiché evidentemente i due campioni sono stati prelevati dal medesimo contenitore, deve dedursi che è stato scientificamente accertato che le urine esaminate per il doping non erano tutte appartenenti al Caminati, ma si trattava di un "mix" nel quale erano confluiti – per motivi e con modalità che non è possibile accertare - reperti organici anche di altri soggetti, sicché la sostanza proibita era transitata nell'intero campione: e solo questa ricostruzione può spiegare la differenza genetica riscontrata e non conflittabile.

Da tutta questo discende che, ferma la presenza nelle urine di residui di cocaina, difetta la prova certa di un nesso soggettivo del fatto con la persona dell'incolpato. Invero, se il reperto conteneva – come conteneva - liquido organico di più persone, allora la probabilità che l'uso della droga sia attribuibile al Caminati è esattamente uguale a quella che tale uso sia invece riconducibile all'altro (ignoto) soggetto: né esiste alcuna analisi che superi definitivamente tale dicotomia.

Conclusivamente, poiché è principio fondamentale di civiltà giuridica valido in qualsiasi ordinamento, che una responsabilità personale possa essere attribuita solo quando sia stato superato, contro chi è sottoposto a giudizio, ogni ragionevole dubbio, il Caminati va prosciolto dalla incolpazione ascrittagli.

Per questi motivi la Commissione

d e l i b e r a

di prosciogliere il calciatore Pier Paolo Caminati dall'addebito contestato.

IL PRESIDENTE f.f.
F.to Not. Pasquale Marino
'''

Publicato in Firenze il 21 Dicembre 2005

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli